



VII – NORME DISCIPLINARI (deliberato dal Consiglio di Istituto il 01.03.2017)

Art. 1 – Diritti degli alunni

1. Gli alunni hanno il diritto:
 - a. ad essere rispettati da tutto il personale della scuola;
 - b. ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell'età;
 - c. ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - d. ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
 - e. ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
 - f. ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti;
 - g. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - h. ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento;
 - i. alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative;
 - j. a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti;
 - k. a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria.

Art. 2 - Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria.
2. Gli alunni della scuola primaria e secondaria entrano nell'edificio scolastico 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; gli alunni della scuola dell'infanzia entrano nell'edificio scolastico nei tre quarti d'ora di flessibilità comunicata con l'orario di funzionamento. Solo gli alunni che usufruiscono del pre-scuola sono autorizzati ad entrare prima nell'edificio scolastico, in ragione del servizio al quale sono iscritti.
3. Gli alunni sono tenuti mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni un comportamento rispettoso delle norme fondamentali di convivenza civile, quali: salutare rispettosamente all'inizio e alla fine delle lezioni, alzare la mano per chiedere la parola, ascoltare in silenzio chi ha la parola, muoversi con discrezione all'interno della classe e nei corridoi, usare un linguaggio sempre

rispettoso e accogliente nei confronti di chiunque, assumere durante i pasti un comportamento adeguato.

4. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
5. Gli alunni devono portare quotidianamente un quaderno per le comunicazioni tra scuola e famiglia, da tenere in modo accurato.
6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, tranne nel caso di alunni ritirati dalla famiglia.
7. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero, firmata dal genitore, unita al certificato del medico di famiglia sul modulo ASL, precisando se trattasi di esonero totale o parziale, transitorio o permanente.
8. Gli alunni sono tenuti, altresì:
 - a. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento;
 - b. ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e secondo i regolamenti interni propri dei laboratori;
 - c. a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
 - d. ad uscire dall'aula in fila ordinata, accompagnati dall'insegnante, durante tutti gli spostamenti all'interno dell'Istituto (mensa, palestra, laboratori, uscita) e per l'uscita al termine delle lezioni.
9. Durante gli intervalli di metà mattina è consentito agli alunni recarsi in bagno e muoversi solo all'interno dell'aula, mantenendo un comportamento educato e rispettoso anche delle norme di sicurezza. E' fatto divieto di giocare con la palla nei cortili della scuola tranne che per attività organizzate dal docente.
10. Gli alunni sono tenuti a recarsi a scuola già provvisti di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle lezioni.
11. Durante la permanenza a scuola, gli alunni devono tenere spento il cellulare ed ogni altra strumentazione elettronica se non autorizzati dal docente, come indicato all'art. 7 delle norme generali di funzionamento.

Art. 3 – Sanzioni Disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 169/2008.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, dell'età, del grado di scuola frequentato, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Il ricorso al Dirigente Scolastico per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto, se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio

di direzione, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

7. Le norme che regolano le infrazioni disciplinari degli alunni in relazione ai loro doveri e le relative sanzioni sono state raccolte, per una più chiara lettura, in tre tabelle, che fanno riferimento:
- alle infrazioni disciplinari non gravi (tabella A)
 - alle infrazioni disciplinari gravi (tabella B)
 - alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (tabella C)

Tabella A- Per infrazioni disciplinari non gravi

Infrazione	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
Mancanza di rispetto delle regole scolastiche.	Ammonimento verbale.	Docente
Mancanza di rispetto verso le strutture.	Nota scritta sul quaderno personale dell'alunno per comunicazioni scuola-famiglia	
Mancanza di rispetto verso il personale e i compagni	Nota su giornale di classe con avviso alla famiglia	
Offese verso il personale o i compagni	Immediata convocazione del genitore dell'alunno	

Tabella B - Per infrazioni disciplinari gravi

Infrazione	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
Reiterate infrazioni elencate nella tabella A.	Una o più giornate di studio individuale da svolgere in biblioteca o altro spazio interno alla scuola sotto la diretta vigilanza di personale scolastico (provvedimento di sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza)	Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe (con la sola componente docenti)
Uso del cellulare e di altre strumentazioni elettroniche senza autorizzazione	Oltre alle sanzioni previste al precedente punto della tabella B: Sequestro temporaneo dell'apparecchiatura con restituzione al genitore o, al termine delle lezioni, all'alunno, previo avviso ed autorizzazione del genitore.	Docente

Uso improprio del cellulare e di altre strumentazioni elettroniche	Sospensione dalla lezioni da g.1 a gg. 10 ed applicazione, ove necessario, delle norme previste dalla Direttiva del Ministro della P.I.30.11.2007, n. 104 in materia di tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo improprio dei telefoni cellulari o altre strumentazioni elettroniche	Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe (con la sola componente docenti) Garante della Privacy per le sanzioni amministrative
Minacce e/o lesioni verso il personale e i compagni.	Sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 15 giorni. Obbligo, <u>per il tempo indicato nella sanzione</u> , di essere accompagnato a scuola dalla famiglia e di lasciare l'istituto affidato alla famiglia	Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe (con la sola componente docenti)
Recidive nelle infrazioni di cui ai precedenti punti e già sanzionate	Sospensione dalle attività scolastiche superiore a 15 giorni. Obbligo, <u>fino al termine dell'anno scolastico</u> , di essere accompagnato a scuola dalla famiglia e di lasciare l'istituto affidato alla famiglia in caso di recidive riguardanti minacce e lesioni.	Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe (con la sola componente docenti)

Tabella C - Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente

Infrazione	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
Danneggiamenti gravi a sussidi, attrezzature e arredi della scuola Danneggiamenti a beni altrui	Riparazione del danno da parte del genitore. Per danneggiamenti maggiori, risarcimento da parte della famiglia. Nei casi più gravi si applicano anche le sanzioni riportate nella Tabella B	Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe

Art. 4 – Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo di Garanzia è costituito con delibera del Consiglio di istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. In caso di ricorso, l'OG può convocare preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.
3. La decisione dell'OG deve essere adottata nel termine di dieci giorni.
4. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammissibile un ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Per le relative procedure si rimanda all'art. 5 dello Statuto.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari e L. 104/92

1. Prima di irrogare sanzioni disciplinari o cautelative come la sospensione ad alunni portatori di handicap, è necessario procedere ad una riunione di GLH operativo con la presenza indispensabile della famiglia e degli operatori dell'ASL, psicologi o neuropsichiatri infantili che seguono il caso. Qualora si concordi per una breve sospensione al fine di far comprendere l'importanza di evitare comportamenti inadeguati, occorre monitorare l'umore dell'alunno per verificare se l'allontanamento da scuola produce gli effetti positivi voluti o invece non inneschi processi involutivi. In tal caso, è necessaria una nuova riunione urgente del GLH operativo che riveda la situazione ed adotti misure di supporto psicologico nella riammissione a scuola. Comunque la situazione non può protrarsi all'infinito, poichè l'art 12 comma 4 L.n. 104/92 stabilisce che nessuna minorazione o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.